



CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 16, del mese di luglio (16.07.2012),

TRA

il **Comune di Villa Guardia**, con Sede Legale in Villa Guardia (CO), Via varesina n. 72, C.F. e P. I.V.A. 00602060139, rappresentato dal dott. Damiano Villani, in qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, di seguito denominato "Comune"

E

la ditta **IMSA S.r.l.**, con Sede Legale in Garlate (LC), Via Statale n. 717, P. I.V.A. 01827690130, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Mauro Invernizzi, di seguito denominato "Concessionario".

PREMESSO CHE

- la ditta **IMSA S.r.l.** ha presentato in data 06.06.2012, prot. n. 8200, una proposta tesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel **Comune di Villa Guardia** in un sito da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete pubblica, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime;
- fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo consentirebbe un notevole risparmio alle famiglie, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;
- il luogo di installazione del distributore dell'acqua deve essere facilmente raggiungibile dai cittadini e munito di parcheggio auto nelle immediate vicinanze;
- sulla struttura esterna del distributore è prevista la scritta "Iniziativa patrocinata dal **Comune di Villa Guardia**".

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

L'occupazione del suolo pubblico è limitata ad una estensione massima di mq. 5,00 dell'area individuata nell'elaborato planimetrico qui allegato ed è assoggetta al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la superficie effettivamente occupata dalla struttura.

ART. 2.

Il distributore non può essere realizzato diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata e denominata "AquaGold specifiche tecniche".

ART. 3.

E' a carico del Comune la realizzazione del basamento su cui deve essere installato il distributore.

Il Comune è tenuto ad attivarsi affinché il basamento sia raggiunto dai necessari servizi, quali: l'energia elettrica, l'acqua potabile e lo scarico fognario con relativo sifone.

È altresì a carico del Comune l'attivazione dei contatori dell'energia elettrica e dell'acqua potabile.

ART. 4.

Gli oneri per l'installazione del distributore e la voltura dei contatori dell'energia elettrica e dell'acqua

IMSA S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott. Damiano Villani, Architetto Direttore Contabile)

16 LUG. 2012



potabile sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a realizzare tutti i lavori di installazione della struttura nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti, nonché ad eseguire la manutenzione periodica necessaria atta a garantire il corretto funzionamento del distributore e ad evitare qualsiasi danno al territorio comunale, alle persone ed alle cose.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- i costi e gli oneri per la richiesta ed il rilascio della concessione per l'occupazione dello spazio pubblico necessario all'installazione del distributore, nonché il pagamento del relativo canone;
- i costi per il consumo dell'acqua potabile;
- i costi per il consumo dell'energia elettrica;
- i costi e gli oneri per lo stoccaggio delle bombole di CO₂;
- i costi e gli oneri per il servizio di riempimento delle bombole di CO₂;
- i costi e gli oneri per il sistema di videosorveglianza e allarme;
- i costi e gli oneri per la pulizia della struttura;
- i costi e gli oneri per l'assistenza tecnica e per la riparazione di eventuali guasti;
- i costi e gli oneri per gli aggiornamenti tecnici;
- i costi e gli oneri per la manutenzione periodica secondo il proprio piano di autocontrollo interno;
- i costi e gli oneri per il cambio dei filtri secondo il proprio piano di autocontrollo interno;
- i costi e gli oneri per la sanitizzazione periodica secondo il proprio piano di autocontrollo interno;
- i costi e gli oneri per le analisi batteriologiche da eseguire presso un laboratorio autorizzato e certificato e da effettuare con la cadenza prevista dal proprio piano di autocontrollo interno (con diritto per il Comune di ottenere copia del referto analitico su richiesta);
- i costi e gli oneri per la comunicazione all'A.S.L. competente dell'avvenuta installazione del distributore;
- i costi e gli oneri per il ritiro dell'incasso;
- i costi e gli oneri per l'assicurazione contro il rischio di eventuali danni alla struttura;
- gli obblighi fiscali ed amministrativi quali la segnalazione certificata di inizio/modifica attività produttiva (S.C.I.A.) per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi automatici;
- gli obblighi fiscali ed amministrativi quali la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'I.V.A. sugli introiti;
- la grafica del punto acqua, comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune, numero di telefono per l'assistenza tecnica e spazi per la pubblicità degli sponsor (esclusa l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni che resta a carico degli sponsor).

ART. 5.

Il Concessionario si obbliga a munirsi di licenze o autorizzazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 6.

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore mediante comunicati stampa, notiziario informativo, sito internet istituzionale e qualsiasi altra forma pubblicitaria.

ART. 7.

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia naturale che gassata, al prezzo concordato di € **0,05/litro (euro zero e centesimi cinque al litro)**.

Il prezzo di vendita può essere aggiornato esclusivamente previo accordo vincolante tra il Comune ed il Concessionario e solo in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua potabile, all'energia elettrica ed alla CO₂.

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita dell'acqua distribuita dalla struttura è di pertinenza esclusiva del Concessionario.

ART. 8.

Il Comune si impegna a garantire la fornitura dell'acqua potabile senza interruzioni, compatibilmente con

MA SA SR

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott. Dario Viliotti - Istruttore Direttivo Capibibli)

16 LUG. 2012



l'erogazione da parte dell'ente gestore.

Il Comune, in solido con l'ente gestore, è responsabile della qualità della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 9.

E' a carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante alla struttura (pulizia e quant'altro necessario al decoro pubblico).

ART. 10.

Il Concessionario si impegna a richiedere la concessione per l'occupazione dello spazio pubblico necessario all'installazione del distributore di cui trattasi conformemente a quanto prescritto dal vigente regolamento comunale in materia.

La concessione per l'occupazione dello spazio pubblico ha durata massima di cinque anni dalla data di rilascio o dalla diversa data eventualmente indicata nell'atto stesso.

La concessione per l'occupazione dello spazio pubblico non è cedibile a terzi e decade automaticamente in caso di cessione parziale o totale della struttura oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione ha validità sino alla data di scadenza della concessione per l'occupazione dello spazio pubblico.

Non è ammesso il tacito rinnovo della presente convenzione né della concessione per l'occupazione dello spazio pubblico.

ART. 11.

Il Comune si impegna, per tutta la durata della convenzione, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe a quella menzionata nel presente atto e proposte da altri soggetti diversi dal Concessionario.

ART. 12.

Alla scadenza della concessione per l'occupazione dello spazio pubblico, qualora non venga stipulata nuova convenzione con il Comune, il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione della struttura, a proprie cura e spese, senza diritto ad alcun rimborso.

ART. 13.

L'occupazione dello spazio pubblico concesso e la di vendita dell'acqua resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non è responsabile, né verso di esso né verso altri, per qualsiasi eventuale danno dipendente parzialmente o totalmente dalla struttura installata e dall'attività esercitata.

Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno, molestia e spesa conseguente direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale, di quanto stabilito con la presente convenzione e di quanto autorizzato con la concessione per l'occupazione dello spazio pubblico.

ART. 14.

Il Concessionario può cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura e/o l'attività oggetto della presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune.

All'atto della cessione, il cessionario subentrante deve dichiarare formalmente al Comune di assumere in proprio tutti gli obblighi prescritti dalla presente convenzione, per quanto di sua competenza, a pena di decadenza della stessa.

In caso di cessione della struttura, il cessionario subentrante è obbligato a richiedere nuova concessione per l'occupazione dello spazio pubblico interessato conformemente a quanto prescritto dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 15.

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione del suolo pubblico, nei seguenti casi:

- siano realizzate opere gravemente difformi da quelle illustrate nel progetto presentato a corredo della

IMSA SRI

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dot. Daniele Villani - Istruttore Direttivo Contabile)

16 LUG. 2012



domanda;

- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'A.S.L. o da altri organi o enti di controllo, grave violazione (esclusa causa ordinaria) alle norme di igiene dell'alimentazione umana;
- sia accertato il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- sia accertato il mancato pagamento di una qualunque delle utenze (fornitura acqua potabile o energia elettrica);
- non venga raggiunto l'accordo tra il Comune ed il Concessionario sull'eventuale aggiornamento del prezzo di vendita dell'acqua;
- venga ceduta parzialmente o totalmente la struttura e/o l'attività di cui trattasi senza la prescritta comunicazione formale al Comune;
- venga ceduta parzialmente o totalmente la struttura e/o l'attività di cui trattasi a soggetto che non dichiari al Comune di assumere in proprio tutti gli obblighi prescritti dalla convenzione stessa, per quanto di sua competenza.

La decadenza della convenzione è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale.

ART. 16.

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

16 LUG. 2012

IL COMUNE
IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott. Damiano Vignani - Incarico Direttivo Costabile)



IL CONCESSIONARIO

IMSA SRL

23852 GARIATE (Lc) - via Statale 717
Tel. 0341.682400 - Fax 0341.682739
P.I. 01827690130 - R.I. Lecco 10755